

DELIBERAZIONE N. 462 DEL 03/06/2024	
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE – TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	
<p>Esercizi/o e conto -</p> <p>Centri/o di costo -</p> <p>- Importo presente Atto: € -</p> <p>- Importo esercizio corrente: € -</p> <p>Budget</p> <p>- Assegnato: € -</p> <p>- Utilizzato: € -</p> <p>- Residuo: € -</p> <p>Autorizzazione n°: -</p> <p>Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista</p>	<p style="text-align: center;">STRUTTURA PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">UOC Affari Generali</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile</p> <p style="text-align: center;">Giuseppe Zappalà</p> <p style="text-align: center;">Responsabile del Procedimento</p> <p style="text-align: center;">Maria Laura Sarli</p> <p style="text-align: center;">L'Estensore</p> <p style="text-align: center;">Maria Laura Sarli</p> <p style="text-align: center;">Proposta n° DL-473-2024</p>
<p>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p style="text-align: center;">Positivo</p> <p style="text-align: center;">Data 03/06/2024</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto</p>	<p>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p style="text-align: center;">Positivo</p> <p style="text-align: center;">Data 31/05/2024</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli</p>
<p>Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 30/05/2024 Positivo</p> <p>Parere del Direttore Scientifico ISG ad interim Gennaro Ciliberto data 30/05/2024 Positivo</p>	
<p>La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:</p> <p>Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite</p> <p>All. A modello segnalazione condotta illecita</p> <p>All. B Informazioni privacy IFO Whistleblowing</p>	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 17 aprile 2024, avente ad oggetto *“Commissariamento dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00087 del 07 maggio 2024, avente ad oggetto: *“Nomina del Commissario straordinario dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 383 del 08 maggio 2024 di presa d'atto dell'insediamento del Commissario Straordinario dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Viste le deliberazioni n. 212 del 16 marzo 2022 e n. 367 del 23 aprile 2024 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Ammi-

nistrativo e la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 8 maggio 2020 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto San Gallicano (ISG);

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 *"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico"*, il quale stabilisce che al fine di garantire la conformità dell'attività di ricerca ai principi della correttezza, trasparenza, equità, responsabilità, affidabilità e completezza, gli IRCCS adottano e aggiornano periodicamente un Codice di condotta per l'integrità della Ricerca;

il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*;

Viste le Linee Guida di cui alla delibera ANAC 12 luglio 2023 n. 311 volte a dare indicazioni per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne indirizzate alla predetta Autorità ed a fornire indicazioni agli enti per l'attivazione dei propri canali di segnalazione e l'adozione di modelli organizzativi interni;

Vista la deliberazione IFO n. 584 del 28.06.2023 avente ad oggetto: “*Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri*”;

la deliberazione IFO n. 73 del 30.01.2024 di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 e, in particolare, la Sottosezione di programmazione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza;

Premesso che l’istituto del *whistleblowing* rappresenta uno strumento per il contrasto e la prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato;

che il D.Lgs. n. 24/2023 ha individuato nuovi canali attraverso i quali il soggetto può segnalare una violazione del diritto dell’U.E. o del diritto nazionale nei casi in cui sussista una lesione di un interesse pubblico o dell’integrità di un’amministrazione pubblica, di cui lo stesso è venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo;

Considerato che il presente Regolamento disciplina le modalità di segnalazione di comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazioni del diritto dell’U.E. o del diritto nazionale lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica e, in particolare, è finalizzato a:

- tutelare il segnalante da eventuali discriminazioni e/o ritorsioni per aver effettuato una segnalazione relativa a comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione e che consistono in segnalazioni di eventuali:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
 - condotte illecite;
 - violazioni di disposizioni normative europee e/o nazionali;
- indicare e fornire gli strumenti operativi per effettuare le segnalazioni;
- garantire la riservatezza e l’anonimato del segnalante;
- fornire indicazioni operative circa l’oggetto, il contenuto, i destinatari e le

modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela previste dall'ordinamento;

- salvaguardare l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione;

Rilevato che sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo degli IFO, in qualità di:

- dipendenti, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, lavoratori delle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi, che svolgono la propria attività lavorativa presso gli IFO;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non;
- soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza degli IFO;

Dato atto che si è provveduto a inoltrare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite – tutela del whistleblower alle OO.SS. di categoria per la relativa informativa;

che non sono pervenute osservazioni da parte delle OO.SS.;

Ritenuto di poter adottare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite – tutela del whistleblower che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- adottare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite – tutela del whistleblower che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- dare atto che dall'adozione del presente Regolamento non derivano oneri aggiuntivi per gli IFO;
- dare comunicazione e diffusione del presente Regolamento e di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale.

La UOC Affari Generali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Ufficio Stampa cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Giuseppe Zappalà

Il Commissario Straordinario

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 383 del 8 maggio 2024 inerente l’insediamento del Commissario Straordinario Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE – TUTELA DEL WHISTLEBLOWER ”* e di renderla disposta.

Il Commissario Straordinario

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite – tutela del whistleblower.

Indice

Premessa

-  *Art. 1 - Finalità*
-  *Art. 2 – Definizione di Whistleblower*
-  *Art. 3 – Soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni*
-  *Art. 4 – Oggetto della segnalazione*
-  *Art. 5 - Canali di segnalazione*
-  *Art. 6 – Sistema interno di segnalazione*
-  *Art. 7 - Elementi e caratteristiche della segnalazione*
-  *Art. 8 - Procedimento di gestione della segnalazione di illeciti*
-  *Art. 9 – Sistema esterno di segnalazione*
-  *Art. 10 – Divulgazioni pubbliche*
-  *Art. 11 – Buona fede del segnalante*
-  *Art. 12 – Segnalazioni anonime*
-  *Art. 13 – Tutela del Whistleblower*
-  *Art. 14– Trattamento dei dati personali*
-  *Art. 15 – Norma finale*

Premessa

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” ha riformato la precedente disciplina dell’istituto del "whistleblowing" contenuta nell’art. 54-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, introdotto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 e successivamente modificato dalla L. 30 novembre 2017 n. 179.

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha individuato nuovi canali attraverso i quali il soggetto può segnalare una violazione del diritto dell’U.E. o del diritto nazionale nei casi in cui sussista una lesione di un interesse pubblico o dell’integrità di un’amministrazione pubblica, di cui lo stesso è venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

L’istituto del whistleblowing rappresenta uno strumento per il contrasto e la prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Chi effettua la segnalazione, infatti, fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Pertanto, garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da possibili ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

In ottemperanza al Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 “*Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico*”, al fine di garantire che l’attività di ricerca e cura si conformi ai principi della correttezza, trasparenza, equità, responsabilità, affidabilità e completezza riconosciuti a livello internazionale, gli Istituti adottano e aggiornano periodicamente il “*Codice di condotta per l’integrità della Ricerca IFO*” (DDG n. 803 del 14.09.2023 e DDG n. 976 del 13.11.2023) e documenti ivi annessi, ai quali si rimanda per la gestione dei casi di violazione della corretta condotta scientifica (*scientific misconduct*),

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina, in armonia con le Linee Guida di cui alla delibera ANAC 12 luglio 2023 n. 311, le modalità di segnalazione di comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazioni del diritto dell'U.E. o del diritto nazionale lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica.

La presente regolamentazione è, inoltre, finalizzata a:

- tutelare il segnalante da eventuali discriminazioni e/o ritorsioni per aver effettuato una segnalazione relativa a comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione e che consistono principalmente in segnalazioni di eventuali:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
 - condotte illecite;
 - violazioni di disposizioni normative europee e/o nazionali;
- indicare e fornire gli strumenti operativi per effettuare le segnalazioni;
- garantire la riservatezza e l'anonimato del segnalante;
- fornire indicazioni operative circa l'oggetto, il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela previste dall'ordinamento;
- salvaguardare l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione.

Sono escluse dall'applicazione delle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o del denunciante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- le segnalazioni di irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività;
- le notizie palesemente prive di fondamento;

- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Art. 2 - Definizione di Whistleblower

Con il termine “*whistleblower*” si intende il soggetto che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, nei limiti di quanto specificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 24/2003.

Art. 3 – Soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo degli IFO, in qualità di:

- dipendenti, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, lavoratori delle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi, che svolgono la propria attività lavorativa presso gli IFO;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non;
- soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza degli IFO.

La tutela del whistleblower si applica anche qualora:

- il rapporto giuridico è in corso;
- il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Art. 4 – Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

1. violazioni del diritto nazionale, di cui all'art. 2, co.1, lett. a), nn. 1 e 2, D. Lgs. 24/2023:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
2. violazioni del diritto dell'U.E., di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, D. Lgs. 24/2023:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'U.E. o nazionali indicati nell'allegato del D.Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'U.E. relativi ai settori degli appalti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'U.E. come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme dell'U.E. in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui ai punti precedenti.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Art. 5 – Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

1. Canale interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
2. Canale esterno (ANAC);
3. Divulgazioni pubbliche (tramite stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
4. Denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile.

Art. 6 – Sistema interno di segnalazione

Gli IFO, con il presente Regolamento, definiscono il proprio modello di gestione delle segnalazioni ricevute attraverso gli specifici canali di segnalazione interna, individuando, ai sensi dell'art32 GDPR, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, nel rispetto della normativa dell'U.E. e nazionale in materia di trattamento dei dati personali. sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

Il soggetto autorizzato alla gestione dei canali di segnalazione interna è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT).

La segnalazione può essere fatta:

1. in via prioritaria, in forma digitale tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dagli Istituti e raggiungibile dal sito internet aziendale (Amministrazione Trasparente, Segnalazione illeciti – Whistleblowing, al seguente link: www.ifo.it/amministrazione-trasparente). La piattaforma consente la gestione della segnalazione in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023 garantisce la protezione dei dati trasmessi e la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il sistema della piattaforma informatica provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione separandola dall'identità del segnalante. Il custode dell'identità della persona segnalante è il RPCT. In caso di malfunzionamento della

piattaforma informatica, la segnalazione può essere trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo: rpct@cert.ifo.it;

2. in forma cartacea tramite apposita modulistica (*Allegato A*). Tale modulo deve essere inserito in una busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Riservato". Tale busta deve essere trasmessa mediante il servizio postale o tramite posta interna al RPCT degli IFO, avendo cura di non indicare i propri dati personali sul plico esterno;
3. in forma orale tramite contatto diretto con il RPCT ovvero tramite la funzione di messaggistica vocale registrata a disposizione nella piattaforma informatica. La segnalazione vocale è conservata nel database della piattaforma in modalità cifrata e la voce del segnalante viene alterata per renderla non riconoscibile. In caso di richiesta di un incontro diretto, il RPCT deve fissarlo entro un termine ragionevole e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. Inoltre, il RPCT, avendo cura di mettere in atto le migliori garanzie a tutela della riservatezza dei dati personali raccolti, documenta la segnalazione tramite verbale, previo consenso del segnalante. In caso di verbalizzazione il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

I documenti cartacei saranno custoditi in un armadietto chiuso a chiave al fine di garantirne la massima sicurezza.

Nel caso l'RPTC sia direttamente coinvolto nei fatti oggetto di segnalazione quest'ultima dovrà essere indirizzata al Direttore Generale, esclusivamente a mano, in busta chiusa, apponendo sulla busta la dicitura "Riservata".

Art. 7 – Elementi e caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata con riguardo ai fatti denunciati.

In particolare deve indicare chiaramente:

- 1) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione dei recapiti (telefono e mail e, se posseduta, indirizzo di posta elettronica certificata), della posizione o funzione svolta nell'ambito degli IFO;

- 2) una descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- 3) una chiara e dettagliata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- 4) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- 5) le generalità o altri elementi (profilo professionale, struttura di appartenenza, etc...) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati;
- 6) l'identificazione di eventuali altri soggetti che possono fornire informazioni utili per la ricostruzione dei fatti oggetto di segnalazione;
- 7) l'indicazione di eventuali prove documentali che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati (deliberazioni, note, lettere, mail, etc...).

Al fine di garantire la corretta gestione della segnalazione e la relativa riservatezza, il segnalante deve specificare che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsioni.

Art. 8 – Procedimento di gestione della segnalazione di illeciti

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e segretezza, effettuando ogni necessaria verifica istruttoria o accertamento.

Il RPCT, nella valutazione delle segnalazioni, può avvalersi del supporto di altri soggetti da individuare preventivamente. Il RPCT è nominato quale Persona Autorizzata al trattamento dei dati per designazione ex artt. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* del Codice Privacy, e tali eventuali ulteriori soggetti sono-nominati, come apposito modulo, quali soggetti Delegati al trattamento. al fine di determinare le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Il RCPT, quale gestore del canale delle segnalazioni interne, è tenuto a:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione (qualora la segnalazione pervenga tramite la piattaforma informatica, il sistema invia automaticamente al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione);

- verificare l'ammissibilità delle segnalazioni e la sussistenza di requisiti essenziali previsti dalla normativa per qualificarla come nella normativa per qualificarla come whistleblowing;
- cancellare immediatamente i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione o che sono stati raccolti accidentalmente;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante a cui può chiedere eventuali integrazioni;
- dare riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in sua mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In caso di non ammissibilità della segnalazione, la stessa verrà archiviata, qualora, invero, a segnalazione risulta ammissibile, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Se la segnalazione non risulta sufficientemente circostanziata, il RPCT può chiedere al segnalante integrazioni, chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori tramite il canale a ciò dedicato ovvero di persona qualora il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Ove lo ritenga necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, sempre garantendo la riservatezza del segnalante e di quanto segnalato. Spetta al RPCT compiere una prima valutazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione che consiste in un'attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa e non l'effettivo accadimento dei fatti.

Non compete al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, nel termine di 3 mesi sopra indicato, il RPCT fornisce un riscontro al segnalante. Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora, invece, ritenga la segnalazione fondata, deve rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, per il prosieguo della gestione della segnalazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario ad effettuare le analisi e le valutazioni propedeutiche alla conclusione della segnalazione medesima e, comunque, non oltre 5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura.

Art. 9 – Sistema esterno di segnalazione

Il segnalante può presentare una segnalazione esterna all'ANAC tramite il canale e gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità nel proprio sito internet (sul punto si rimanda al *Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, adottato con Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023*).

L'ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione all'ANAC può essere effettuata nelle seguenti ipotesi:

- è stata già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- sussistono fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- sussistono fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il canale di segnalazione interna non è stato attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- il soggetto segnalato, al quale è attribuita la violazione, è il RPCT.

Art. 10 – Divulgazioni pubbliche

Si ha divulgazione pubblica quando si rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto n. 24 del 10 marzo 2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non possa avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure vi sia il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella segnalazione stessa.

Art. 11 – Buona fede del segnalante

Il segnalante beneficerà delle tutele previste solo se al momento della segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere. Circa gli effetti della condotta non in buona fede del segnalante si rinvia all'art. 16 del D.Lgs. n. 24/2023.

Sono altresì fonte di responsabilità (in sede disciplinare e in altre sedi competenti) le violazioni della presente procedura date da segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo esclusivo scopo di danneggiare l'incolpato o altri soggetti come da ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o intenzionale strumentalizzazione dell'istituto della segnalazione di cui al presente regolamento.

Art. 12 – Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, pervenute attraverso il canale interno, se circostanziate sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.

In caso di segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce anonime, se il whistleblower viene successivamente identificato e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione.

Pertanto, le segnalazioni anonime pervenute tramite il canale interno sono registrate e ne è conservata la relativa documentazione al fine di poterle rintracciare qualora il whistleblower dovesse subire ritorsioni.

Le segnalazioni anonime, non adeguatamente circostanziate e documentate, saranno archiviate.

Art. 13 – Tutela del Whistleblower

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta nel presente regolamento e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Tale divieto comprende tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione a essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni anche nei confronti degli organi di vertice dell'Azienda.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti interni o esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte. Nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, il RPCT provvederà a notificare previamente allo stesso in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità e ad acquisire il consenso espresso dello stesso.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte:

- al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs.33/2013.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni di servizio, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante ad esempio piattaforme web o social media. Lo stesso vale nel caso in cui il

soggetto costituisca fonte di informazione per i giornalisti. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia.

Nell'ambito del *procedimento penale*, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del *procedimento dinanzi alla Corte dei Conti*, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Nell'ambito del *procedimento disciplinare*, attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso dell'interessato e previa comunicazione scritta delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

L'UPD avanzerà al RPCT in forma scritta la richiesta motivata di disvelare l'identità del segnalante. Il RPCT, ricevuta la richiesta motivata, comunicherà in forma scritta al segnalante le ragioni alla base della rivelazione della sua identità e richiederà il consenso espresso dello stesso. Gravano sui componenti dell'UPD gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante.

La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Alla persona segnalante si applicano le misure di protezione dalle ritorsioni alle condizioni e nei limiti di quanto previsto nel Capo III del D.Lgs. n. 24/2023.

Le misure di protezione di cui al Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 si applicano anche ai seguenti soggetti diversi dalla persona segnalante:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano.

La persona segnalante e i soggetti diversi dalla persona segnalante a cui si applicano le misure di protezione come sopra indicato possono comunicare all'ANAC ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 24/2023 le ritorsioni che ritengono di avere subito.

L'ANAC ha il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata ed applicare, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

La persona segnalante e i soggetti diversi dalla persona segnalante a cui si applicano le misure di protezione come sopra indicato possono, inoltre, ottenere tutela dinanzi all'Autorità giudiziaria, la quale può adottare, anche provvisoriamente, tutte quelle misure necessarie a tutelare la situazione giuridica soggettiva azionata, compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione sul posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia privacy e *data protection*, sia europea che nazionale, rispettivamente il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. (Codice Privacy).

Nello specifico, il trattamento dei dati personali del “*whistleblower*” dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di gestione della segnalazione di presunte condotte illecite.

I trattamenti di dati personali relativi alla gestione delle segnalazioni sono effettuati, previa somministrazione di idonee informazioni privacy ex artt. 13 e 14 GDPR (*Allegato B*), alle persone segnalanti e/o persone coinvolte, nel rispetto del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità, conservandoli per il tempo necessario allo scopo.

Il Titolare si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del

trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nominato quale Persona Autorizzata al trattamento dei dati per designazione ex artt. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* del Codice Privacy e i soggetti che coadiuvano le attività del medesimo, espressamente nominati quali Delegati al trattamento, saranno soggetti all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Art. 15 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa dell'U.E., nazionale e regionale in materia, alle determinazioni, delibere e linee guida di ANAC.

Relativamente alla gestione dei casi di violazione della corretta condotta scientifica "*scientific misconduct*" si rimanda al "*Codice di condotta per l'integrità della Ricerca IFO*" (DDG n. 803 del 14.09.2023 e DDG n. 976 del 13.11.2023) ed ai relativi documenti annessi.

Allegato A

**MODELLO PER LA
 SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE**

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE (1) ¹	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	<input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO (2):	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; <input type="checkbox"/> altro (specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	

AUTORE/I DEL FATTO (3)	1. 2. 3.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO (4)	1. 2. 3.
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.

Si informa che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale competenti Autorità giudiziarie. Laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l'RPCT è tenuto a fornire i dati identificativi del segnalante.

LUOGO, DATA

FIRMA

Allegato B

INFORMAZIONI PRIVACY

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (C.D. *WHISTLEBLOWER*)

GLI IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, con sede legale in Via Elio Chianesi, 53, 00144 Roma RM, C.F. 02153140583, P. IVA 0103301100 (di seguito “IFO”), in qualità di Titolare del Trattamento dei dati forniti a seguito della segnalazione relativa a presunte condotte illecite delle quali il *whistleblower* sia venuto a conoscenza, informa che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento

I dati personali vengono trattati dal **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**, allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

La base giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 1 delle seguenti informazioni privacy, dunque, si rinviene nell'art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. UE 679/2016 (c.d. GDPR), ossia nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri del RPCT, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità degli IFO.

Qualora all'interno della segnalazione fossero inserite categorie particolari di dati personali, la base giuridica si rinviene nell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR.

2. Categorie di Dati personali

Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti categorie di dati personali:

- dati personali anagrafici;
- dati di contatto (mail e numero telefonico);
- dati di accesso e di identificazione (password);
- qualifica o posizione professionale e ufficio di appartenenza;
- eventuali altre categorie di dati personali anche particolari inseriti nella segnalazione.

3. Modalità di Trattamento

Il trattamento dei dati personali da parte del RPCT avviene nel momento di ricezione della segnalazione (c.d. *whistleblowing*) e nelle successive fasi istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione.

Gli IFO, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite dei propri fornitori quali creatori e gestori della piattaforma “Legality Whistleblowing”, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, garantisce elevati standard di sicurezza in relazione al trattamento dei dati personali, mediante l'utilizzo di strumenti idonei ad assicurare la riservatezza.

Infatti, per effettuare le segnalazioni di cui sopra, verrà utilizzata la piattaforma “Legality Whistleblowing” che disaccoppia i dati della segnalazione dai dati del segnalante, conservandoli su *server* distinti, che saranno, poi, riaccoppiati solo su specifica richiesta tracciata da parte del RPCT.

Il RPCT riceve una notifica che lo avvisa della presenza di una nuova segnalazione da gestire, accede alla sua area riservata e può:

- visualizzare il documento senza i dati del segnalante;
- visualizzare gli eventuali allegati;
- dialogare in maniera riservata con il segnalante, attraverso l'area messaggi, per richiedere chiarimenti, aggiornamenti, ulteriori dettagli (la piattaforma recapita i messaggi dal RPCT al segnalante, senza che il RPCT sappia a chi sono stati inviati - il segnalante riceve i messaggi nel proprio account e/o indirizzo mail se indicato, da cui può rispondere e inviare allegati);
- archiviare la segnalazione secondo le modalità previste nella piattaforma, nonché nel Regolamento aziendale sul whistleblowing;
- prendere in carico la segnalazione, assegnandola all'ufficio/utente competente.

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, par. 1, n. 2 GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, selezione, consultazione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati sono trattati dal Titolare con modalità, strumenti e procedure informatiche strettamente necessarie per realizzare le finalità descritte al punto n. 1.

Il trattamento dei dati da parte del Titolare avverrà nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 GDPR, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; necessità e minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

Gli IFO, anche per il tramite dei suddetti fornitori, predispone misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 32 GDPR per conservare in modo sicuro e per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (*Data Breach*).

4. Periodo di Conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione, raccolta anche durante la fase istruttoria successiva alla segnalazione medesima, sono conservate per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità predette e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

5. Accesso ai dati personali

I dati personali potranno essere accessibili esclusivamente alle persone autorizzate specificamente nominate per iscritto dal Titolare ex art. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* del Codice Privacy, sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo ovvero comunicati, per le finalità di cui al punto n. 1, se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e all'ANAC.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato dispone, nei casi previsti, dei diritti di cui all'art. 15 GDPR ss. e più precisamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, e il diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018).

Tali diritti possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ss.mm.ii.

7. Modalità di esercizio dei diritti

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti privacy inviando:

- una raccomandata A.R. indirizzata al RPCT c/o **IRCCS ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**, con sede legale in Via Elio Chianesi, 53, 00144 Roma (RM), oppure mediante comunicazione all'indirizzo rpct@cert.ifo.it.

8. Identità e dati di contatto del DPO – Responsabile della protezione dei dati personali:

Scudo Privacy S.r.l. - Dott. Carlo Villanacci, e-mail: dpo@scudoprivacysrl.com.